



**COMUNE DI
CASSANO SPINOLA**
Provincia di Alessandria

DELIBERAZIONE N. 47

del 30 SETTEMBRE 2021

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA I COMUNI DI CASSANO SPINOLA E DI POZZOLO FORMIGARO PER L'UTILIZZO CONGIUNTO A TEMPO DETERMINATO E PARZIALE DI PERSONALE DIPENDENTE AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 124, DELLA LEGGE 145/2018 E DELL'ART. 14 DEL C.C.N.L. 22.01.2004

L'anno duemilaventuno addì ventuno del mese di settembre alle ore 10:00 nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

N. d'ord.	Nome e Cognome	Presenti	Assenti
1	Alessandro BUSSETI	X	=
2	Paolo CERIA	X	=
3	Renato BELLINGERI	=	X
		2	1

Assiste l'adunanza l'infrascritto Segretario Comunale il *dott. Giulio GIRALDI* con funzioni consultive, referenti e di assistenza, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli interventi, l'ing. *Alessandro BUSSETI* - Sindaco - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 14 del CCNL del personale del Comparto Regioni/ Autonomie locali sottoscritto il 22 gennaio 2004, secondo cui gli enti locali, per soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il CCNL per i periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;
- l'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021), che ripropone sostanzialmente la stessa norma contrattuale di cui al periodo precedente: *“Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti locali possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'art. 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.”*;

ATTESO che l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) ha fornito degli *Orientamenti Applicativi* per la disciplina di tale fattispecie, di seguito riassumibili:

- l'utilizzo condiviso del dipendente è consentito secondo le quantità e modalità stabilite nell'apposita convenzione che gli enti interessati sono tenuti a stipulare in materia;
- il rapporto di lavoro continua a far capo esclusivamente all'ente di appartenenza. La disciplina dell'art.14 del CCNL del 22 gennaio 2004, infatti, consente ai due enti di utilizzare lo stesso lavoratore ma solo nell'ambito dell'orario complessivo cui lo stesso è tenuto, sulla base del proprio contratto individuale, presso l'ente di appartenenza, attraverso una distribuzione dello stesso secondo le previsioni della convenzione di utilizzazione;
- conseguentemente, essendo sempre unico ed unitario il rapporto di lavoro, al lavoratore, nell'esecuzione dello stesso, deve essere riconosciuto il numero dei giorni di ferie previsti dal CCNL, in relazione all'articolazione dell'orario di lavoro su 5 o 6 giorni settimanali; tale numero di giorni di ferie resta sempre unico anche nel caso di utilizzo del personale ai sensi dell'art.14 del CCNL del 22.1.2004;
- poiché la giornata di ferie è unica ed infrazionabile è evidente che, ove il dipendente chiedi di fruire di un giorno di ferie, lo stesso, date le particolari modalità di ripartizione dell'orario di lavoro adottate nell'ambito della convenzione, dovrà necessariamente essere considerato in ferie sia presso l'ente di appartenenza sia presso quello di utilizzazione;
- la fruizione delle ferie, presso l'ente di appartenenza e quello di utilizzazione, avviene secondo le regole generali, sulla base quindi anche delle richieste del dipendente; evidentemente, nel caso di fruizione presso l'ente utilizzatore, questo deve darne anche comunicazione a quello di appartenenza, per la verifica del rispetto della quantità massima e delle modalità temporali di utilizzo, come stabilite dalla legge e dalla contrattazione collettiva nazionale;
- l'orario di obbligo settimanale di 36 ore non può in alcun modo essere modificato in aumento in sede decentrata;
- la convenzione stabilisce anche la ripartizione degli oneri finanziari connessi a tale forma di utilizzo del personale (evidentemente in proporzione alla durata della prestazione presso ciascun ente) nonché tutti gli altri profili necessari per una corretta ed efficiente utilizzazione del lavoratore stesso;

ATTESO, altresì, che le sezioni regionali della Corte dei conti hanno fornito i seguenti pareri in merito:

- "[...] *nell'ipotesi di scavalco condiviso le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa condivisa con l'ente di appartenenza saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi dell'art.1, commi 557 o 562, della legge n.296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni (cfr. Sezione delle Autonomie deliberazione n.23/2016; Sezione Regionale Molise deliberazione n. 105/2016/PAR; Linee guida per il rendiconto della gestione 2014, Sezione quinta, quesiti 6.6.3 - 6.2)*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n.109/2017/PAR);

- la sezione Autonomie ha chiarito che devono rimanere escluse dalle limitazioni della disciplina vigente circa l'applicabilità dei limiti di spesa, ex art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, nel caso in cui le amministrazioni utilizzano, per esigenze temporanee, l'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni in quanto, non comportando incremento della spesa complessiva, sono dirette ad ottimizzare l'allocation delle risorse umane attraverso una distribuzione più efficiente sul territorio, realizzata con la cessione dell'attività lavorativa di dipendenti ovvero con la costituzione di uffici comuni per la gestione in forma associata di funzioni e servizi (*parere 23/2016*);

- "*l'utilizzazione del lavoratore mediante l'istituto dello "scavalco condiviso" non perfeziona dunque un'assunzione a tempo determinato, ma uno strumento duttile di utilizzo plurimo e contemporaneo del dipendente pubblico (sul punto, cfr. SRC Lombardia, deliberazione n.414/2013/PAR). Con la conseguenza che per la sua instaurazione non occorre la costituzione di un nuovo contratto, essendo sufficiente un atto di consenso dell'amministrazione di provenienza*" (Sezione regionale di controllo per il Molise, delib. n. 105/2016/PAR);

- il lavoratore rimane legato al rapporto d'impiego con l'ente originario, ma rivolge parzialmente le proprie prestazioni lavorative a favore di altro ente pubblico in forza dell'autorizzazione dell'amministrazione di provenienza e nell'ambito di un unico rapporto di lavoro alle dipendenze del soggetto pubblico principale. La permanenza del rapporto presso l'amministrazione di appartenenza impone una particolare cura nell'applicazione delle prescrizioni stabilite a tutela della salute e della sicurezza del lavoratore in tema di orario di lavoro giornaliero e settimanale. Quest'ultimo non potrà superare, nel cumulo delle prestazioni, la durata massima consentita, comprensiva del lavoro ordinario e del lavoro straordinario. deliberazione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 303/2014*);

- nel caso in cui l'amministrazione si determina ad utilizzare le forme dello "*scavalco condiviso*" nei termini contrattualmente previsti dall'articolo 14 CCNL, le spese sostenute *pro quota* per tali prestazioni lavorative del dipendente a scavalco condiviso devono essere computate a carico dell'ente di destinazione (in tal senso, Corte de Conti Lombardia, del 414/2018). Ne consegue che l'ente di astratta appartenenza non può fare riferimento alla somma rimborsata per ampliare il proprio plafond di spesa per il personale, ciò in quanto, diversamente, verrebbe a cumulare un duplice beneficio: da un lato non computerebbe le somme rimborsate tra le spese per il personale ai fini del rispetto del relativo limite, mentre si fonderebbe sulle stesse quale base da cui partire per calcolare gli obblighi di riduzione (*Sezione regionale di controllo per la Lombardia, delib. n. 477/2013*);

RAVVISATO, stanti gli stringenti vincoli normativi in materia di assunzioni, che il ricorso a personale dipendente di altre pubbliche amministrazioni rappresenti, oggi, uno strumento importante per mettere a disposizione dei comuni le necessarie risorse umane;

VISTA la nota del primo settembre 2021 inviata dal Comune di Pozzolo Formigaro e pervenuta il giorno successivo al numero di protocollo 4383, con cui il suddetto Comune, in persona del Sindaco, chiede ai sensi dell'art. 1, comma 124, della legge 145/2018 e dell'art. 14 del C.C.N.L. 22.01.2004 l'autorizzazione all'utilizzo del dipendente del Comune di Casano Spinola, Geom. Marcello Bocca, per 18 ore settimanali a partire dal primo ottobre (c.d. scavalco condiviso);

CONSIDERATO che con propria precedente deliberazione in data odierna si è formalizzata la risoluzione della convenzione in essere con il Comune di Alluvioni Pivera di cui alla deliberazione n. 9 del 26.02.2021 e contestualmente si è autorizzata la prestazione lavorativa al medesimo ente del Geom. Bocca per un numero massimo di otto ore settimanali, al di fuori dell'ordinario orario di lavoro (c.d. scavalco d'eccedenza) a decorrere dal 01.10.2021;

CONSIDERATO, altresì, che con propria deliberazione n. 27 del 24.04.2020 l'Ente aveva approvato una convenzione con l'Unione Montana Terre Alte per l'assegnazione del Geom. Bocca da utilizzare per una parte del lavoro d'obbligo ai sensi dell'art. 14 CCNL 22.01.2004 (c.d. scavalco condiviso);

PRESO ATTO che il Geom. Marcello Bocca aveva provveduto a comunicare il venir meno del proprio assenso allo svolgimento di parte del lavoro d'obbligo presso la citata Unione e quindi lo scioglimento della convenzione, come previsto dall'art. 2 della convenzione medesima e che, da ultimo con *e-mail* del 29.09.2021, ha precisato allo scrivente ente che la collaborazione con l'Unione Montana terre Alte era definitivamente terminata il 03/08/2021;

RITENUTO, visto il venir meno delle indicate convenzioni, di poter autorizzare quanto richiesto anche in un'ottica di collaborazione tra piccoli comuni al fine di aiutare il suddetto ente a garantire la funzionalità dell'Ufficio Tecnico;

RICORDATO che era già in essere un utilizzo per n. 12 ore settimanali del dipendente presso il suddetto comune di Pozzolo Formigaro richiedente (nella forma del c.d. scavalco d'eccedenza) e che, a seguito della cessazione delle indicate convenzioni, si rende possibile trasformare il rapporto dal c.d. scavalco d'eccedenza al c.d. scavalco condiviso, tramite convenzionamento, con la previsione di un utilizzo per numero 18 ore settimanali, come richiesto;

ESAMINATO lo schema di convenzione per la disciplina dei rapporti giuridici ed economici tra i due Comuni che si compone di n. 10 articoli;

VISTA la disponibilità all'utilizzo congiunto espressa dal dipendente, Geom. Marcello Bocca;

CONSIDERATO che a seguito dell'indicato convenzionamento non muta l'entità dell'orario di lavoro prestato dal Geom. Marcello Bocca (n. 18 ore settimanali) presso il Comune di Cassano Spinola;

RILEVATO che detta bozza di accordo prevede:

- una durata fino al 31/12/2022, eventualmente prorogabile;
- l'effettuazione di complessive n. 18 ore settimanali presso il Comune di Pozzolo Formigaro;
- che al dipendente possa essere conferito dal Sindaco del Comune di Pozzolo Formigaro l'incarico di Responsabile dell'Ufficio Tecnico;

PRECISATO che ai sensi dell'art. 1, comma 124 della Legge n. 145/2018 e ai sensi del comma 1 dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, la convenzione è da intendere quale intesa o accordo fra gli enti interessati, relativamente alla gestione del rapporto di lavoro di personale dipendente e si configura, quindi, quale atto di gestione di diritto privato del rapporto di lavoro che, come tale, non è assimilabile alle convenzioni di cui all'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000;

PRESO ATTO, pertanto, la convenzione in questione, essendo di tipologia differente rispetto a quelle previste dall'art. 30 del D.lgs. n. 267/2000, in quanto non riferibile alla gestione associata di servizi, "*è estranea alla competenza del Consiglio Comunale*", come sostenuto anche dall'ARAN in apposito parere espresso in merito al predetto art. 14 del CCNL citato (Orientamento Applicativo RAL 670 del 5.06.2011);

RITENUTO di voler approvare l'allegato schema di convenzione, che consta di 10 articoli, per l'utilizzo a tempo determinato e parziale di personale *ex art. 1*, comma 124 della Legge n. 145/2018 con il Comune di Pozzolo Formigaro;

VISTO:

- il Documento unico di programmazione (DUP) 2021-2023, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 11.02.2021;
- il Bilancio di previsione 2021-2023 e relativi allegati, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 del 11.02.2021;
- la propria deliberazione n. 12 del 04.03.2021 di approvazione del P.E.G.;

VISTO:

- l'art. 53, comma 8, del D.lgs. 30.03.2001 n. 165;
- l'art. 3-*bis* e il comma 2-*bis* dell'art. 15 della L. 7.08.1990 n. 241;
- il D.lgs. 18.08.2000 n. 267, in particolare l'art. 92;
- lo Statuto Comunale, in particolare l'art. 3 e l'art. 49;
- il vigente Regolamento Comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in particolare l'art. 21;

ACQUISITO il parere favorevole espresso, ai sensi degli artt. 49 e 147- *bis* del D.lgs. n. 267/2000, dal Segretario Comunale in ordine alla regolarità tecnica e del Responsabile del Settore Economico – finanziario in ordine alla regolarità contabile.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese per alzata di mano

DELIBERA

1. Di prendere atto che quanto indicato in parte narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente deliberato;
2. Di prestare assenso a quanto comunicato e richiesto dal Comune di Pozzolo Formigaro, in persona del Sindaco, con nota protocollata il 2 settembre 2021 al n. 4383;
3. Di approvare, di conseguenza, lo schema di convenzione volto a condividere il Responsabile dell'Area Tecnica, Geom. Marcello Bocca, ai sensi dell'art. 1, comma 124 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145, allegato al presente atto, composto da dieci articoli, per costituirne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che la convenzione non determina la costituzione di un nuovo rapporto di impiego in quanto il dipendente utilizzato congiuntamente rimane sottoposto alla regolamentazione giuridica ed economica del rapporto di lavoro originario;
5. Di autorizzare il Sindaco *pro tempore* alla sottoscrizione dell'allegata convenzione;
6. Di trasmettere copia del presente provvedimento al Comune di Pozzolo Formigaro;
7. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, con apposita votazione unanime, per assicurare l'utilizzo del dipendente in convenzione a decorrere dallo 01.01.2021, come richiesto dal Comune di Pozzolo Formigaro.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
f.to Alessandro Busseti

Il Vicesindaco
f.to Paolo Ceria

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Certifico io Sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 01/10/2021 all'Albo Pretorio on-line nel sito Web istituzionale di questo Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Addì, 01/10/2021

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSIGLIARI

(Art. 125 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione oggi 01/10/2021 giorno di pubblicazione ai Capigruppo Consiglieri.

Visto: Il Sindaco
f.to Alessandro Busseti

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi

CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

(Art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del TUEL 267/2000.

Addì, 01/10/2021

Il Segretario Comunale
f.to Giulio Giraldi
